



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica di *PROSECUZIONE* del 13/10/20 n.

Deliberazione n. 124

OGGETTO: Giudizio "Allia Giuseppa c/Provincia" Sentenza n.919/10 del Giudice di Pace di Milazzo. Riconoscimento della somma di € 2.435,91 come debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 lett. A) del D. Lgs. n.267/00.

L'anno Duemilaundici, il giorno *TREDECIMO* del mese di *OTTOBRE* nell'Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	x	
2) BARBERA Giacinto	x	
3) BARTOLOTTA Antonino		
4) BIVONA Enrico		x
5) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	x	
6) BRANCA Massimiliano		x
7) BRIUGLIA Piero		x
8) CALA' Antonino		x
9) CALABRO' Antonino	x	
10) CALABRO' Giuseppe		x
11) CALABRO' Vincenzo		x
12) CALI' Salvatore	x	
13) CERRETI Carlo		x
14) COPPOLINO Salvatore		x
15) DANZINO Rosalia		x
16) DE DOMENICO Massimo		x
17) FIORE Salvatore Vittorio	x	
18) FRANCILIA Matteo Giuseppe	x	
19) GALLUZZO Giuseppe	x	
20) GRIOLI Giuseppe		x
21) GUGLIOTTA Biagio		x
22) GULLO Luigi		x
23) GULOTTA Roberto		x

24) ITALIANO Francesco		x
25) LA ROSA Santi Vincenzo	x	
26) LOMBARDO Giuseppa	x	
27) MAGISTRI Simone		x
28) MAZZEO Stefano	x	
29) MIANO Salvatore Giuseppe		x
30) MIRACULA Filippo		x
31) NATOLI Natalino GALEATI RANDOSANO	x	
32) PALERMO Maurizio	x	
33) PARISI Letteria Agatina		x
34) PASSANITI Angelo		x
35) PASSARI Antonino		x
36) PREVITI Antonino		x
37) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni		x
38) RAO Giuseppe	x	
39) RELLA Francesco	x	
40) SAYA Giuseppe	x	
41) SCIMONE Antonino		x
42) SIDOTI Rosario	x	
43) SUMMA Antonino	x	
44) TESTAGROSSA Enzo Stefano		x
45) VICARI Marco	x	

A riportare n.

8 14

Totale n.

19 25

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE;

Partecipa il Segretario Generale av. Aureo Nene TRIPODO;

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale

I Dipartimento
U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale

Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.919/10, notificata alla Provincia Regionale di Messina il 20/01/11 il Giudice di Pace di Milazzo, decidendo il giudizio promosso da Allia Giuseppa contro questa Provincia, ha condannato quest' ultima al pagamento della somma di € 805,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione, oltre al pagamento delle spese processuali liquidate in complessive € 1.030,00, oltre iva, cassa previdenza avvocati e rimborso spese generali ex art. 15 legge 633/72.

PERTANTO in virtù e in dipendenza della Sentenza n° 919/10 occorre procedere al pagamento della complessiva somma di € 2.435,91 = come dal seguente prospetto;

CONSIDERATO che il debito discernente dalla predetta sentenza n° 919/10 ammonta a € 2.435,91= secondo il prospetto analiticamente riportato:

€.	805,00	(sorte capitale)
€.	80,32	(rivalutazione monetaria dal 05/03/05 al 16/02/11)
€	114,35	(interessi dal 05/03/05 AL 16/02/11)
€	1.000,00	(diritti e onorari)
€.	125,00	(12,50 % spese generali)
€.	45,00	(c.p.a 4% su 1.125,00)
€	234,00	(IVA 20% su 1.170,00)
€	30,00	(spese liquidate in sentenza)
€	<u>1,74</u>	(spese di notifica)
€	2.435,91	TOTALE

CONSIDERATO che le predette somme devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientrante nella fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;
VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n.267/00;
VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;
VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza notificata il 20/01/11 da Allia Giuseppa;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta, la somma di € 340,12 2.435,91; *lun*

IMPEGNARE la complessiva somma di €2.435,91= al Cap. *112* cod. *1006* alla voce *1006* "VITTI 26 A TANZ ANA. 10" del Bilancio *1006* che presenta la necessaria disponibilità;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

[Handwritten Signature]
IL RESPONSABILE DELL'U.O.

[Handwritten Signature]
IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE
[Handwritten Signature]

Allegati:

1. Sent. n. 919/10 notif. il 20/01/11
2. Corteggi Re Mida

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio FIORE, prima di porre in discussione la soprascripta proposta di deliberazione, dà lettura del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile, del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, del dispositivo della proposta, del dispositivo della sentenza e dei nomi dei legali che hanno preso parte al giudizio. Non registrando alcuna richiesta di intervento, invita i Consiglieri a prenotarsi per dichiarazione di voto.

Il Consigliere Francesco ANDALORO interviene per dichiarazione di voto esprimendo il voto contrario del gruppo cui appartiene per tutte le proposte relative ai debiti fuori bilancio, in quanto ritiene che i debiti fuori bilancio in un'Amministrazione Provinciale non dovrebbero esistere, tranne quelli per calamità naturali; a tal proposito, chiede che tutte le proposte di deliberazione relative ai debiti fuori bilancio siano inviate alla Procura della Corte dei Conti per l'individuazione dei responsabili, Dirigenti o Amministratori, che hanno generato l'azione debitoria.

Il Consigliere Giuseppe GALLUZZO nel dichiarare il voto favorevole del gruppo cui appartiene, rileva la necessità di attivare un iter procedurale di rivalsa nei confronti di chi ha generato l'azione debitoria. Inoltre, chiede all'Assessorato un rendiconto della cause vinte o perse dalla Provincia.

Il Consigliere Antonino SUMMA dichiara che su tutte le proposte di deliberazione inerenti i debiti fuori bilancio di cui alla lett. A) dell'art. 194 del D.Lgs n. 267/2000 voterà favorevolmente purché le stesse siano trasmesse, dopo l'approvazione consiliare, alla Procura della Corte dei Conti e siano attivate le procedure di rivalsa nei confronti di coloro che hanno prodotto la situazione debitoria. Auspica infine per il futuro che vi sia una buona programmazione e razionalizzazione della spesa al fine di evitare la creazione di debiti fuori bilancio anche per spese irriscorse.

Concluse le dichiarazioni di voto, **il Presidente del Consiglio**, Salvatore Vittorio FIORE, con l'assistenza degli Scrutatori Francesco Rella, Maurizio Palermo e

Salvatore Call, pone in votazione per alzata e seduta la soprascripta proposta di deliberazione che registra il seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	19
CONSIGLIERI VOTANTI:	17
FAVOREVOLI:	16
CONTRARI:	1
ASTENUTI:	2 (A.Calabrò, Vicari)
Non validi:	==

Il Consiglio approva.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILAZZO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Milazzo, avv. Angelo Ragonese de Gregorio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1020/06 R.G. dell'anno 2006, assunta il 5 GEN 2014
decisione all'udienza del 24.3.2010, vertente

tra

ALLIA GIUSEPPA, c.f. LLAGPP58T69L482F, nata a Ucria il 29.12.58, e residente in Barcellona PG via stretto IV Garrisi n.21, rappresentata e difesa in virtù di procura stesa a margine dell'atto di citazione dall'avv. Mario Trifilò, presso il cui studio di Barcellona via Roma n.48 è elettivamente domiciliata

- Attrice -

contro

PROVINCIA REG. di MESSINA, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Messina, rappresentata e difesa in virtù di procura stesa a margine della comparsa di risposta dall'avv. Rosaria Composto presso il cui studio di Milazzo via C. Borgia n.74 è elettivamente domiciliata


- Convenuta -

Oggetto: Risarcimento danni.

Conclusioni: i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi alle domande svolte in atti e verbali di causa.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra Allia conveniva in



COPIA

27 GEN. 2011
270/06

PC 138/06

In
p
e
c

giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Milazzo la Provincia di Messina, in persona del Presidente *pro tempore*, per ivi sentirla condannare, previa declaratoria di responsabilità, al pagamento della somma di € 805,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per il risarcimento dei danni subiti nel sinistro verificatosi il 4.3.05 in Milazzo via Lungo Mare di Ponente nel quale la vettura tg.AD277LK di proprietà dell'attrice, condotta da Anastasi Antonino finiva in una buca posta nella propria corsia di marcia, non visibile e non segnalata, la cui responsabilità va ascritta alla convenuta Provincia, proprietaria della strada, che non aveva effettuato la dovuta manutenzione e riparazione, nè segnalato la presenza dell'insidia. A sostegno delle proprie domande l'attrice produceva relazione della Polizia Municipale di Milazzo e riferiva che la buca non era in alcun modo visibile perché occultata dalla presenza di acqua piovana che la ricopriva e non era segnalata; che la provincia regolarmente costituita in mora, non aveva provveduto al risarcimento. Con vittoria di spese e competenze di causa. Costituitasi in giudizio, la Provincia eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la manutenzione del tratto di strada è a carico del Comune, nel merito contestava quanto *ex adverso* dedotto e chiedeva il rigetto della domanda perché generica ed infondata in fatto ed in diritto, sostenendo che nessuna responsabilità era ascrivibile alla Provincia bensì alla disattenzione del conducente, in quanto l'insidia era visibile ed evitabile con la ordinaria diligenza. Instauratosi il contraddittorio, chiesta ed espletata la prova testimoniale, precisate le conclusioni e depositate comparse conclusionali, all'udienza del 24.3.2010 la causa veniva trattenuta per la decisione.

Motivi delle decisione

In via preliminare va rigettata la eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla Provincia, in quanto lo stesso Ente ha rilevato di essere proprietario della strada de quo, ma nessun documento ha prodotto che attribuisca la manutenzione della strada al Comune di Milazzo.

Nel merito la domanda attorea è fondata e merita accoglimento.

Va rilevato che sussistono diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di tutela apprestata per l'utente di una strada pubblica che, dall'uso di questa, abbia subito un danno.

Secondo l'orientamento predominante questa tutela è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c., osservandosi che la p.a. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale (Cass. 22.4.1999, n. 3991; Cass. 28.7.1997, n. 7062; Cass. 20.8.1997, n. 7742; Cass. 16.6.1998, n. 5989);

Un orientamento minoritario, invece, riconduce la responsabilità della p.a., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la p.a., quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi,

invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (Cass. 22.4.1998, n. 4070; Cass. 20.11.1998, n. 11749; Cass. 21.5.1996, n. 4673).

Con le più recenti pronunzie la Corte di Cassazione ha chiarito che spetta al Giudice individuare nella singola fattispecie la specifica tipologia di responsabilità, precisando che anche nella ipotesi di applicazione dell'art. 2043 cc. "la responsabilità della p.a. non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto in quanto qualunque anomalia del bene è idonea in linea di principio a configurare il comportamento colposo della p.a.", purché in presenza del nesso di causalità (Cass. n.15383 /06).

Ciò premesso, e ritenendo equo assumere l'orientamento predominante, poiché si versa nell'ipotesi di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., la prova della anomalia stradale, in cui si sostanzia il fatto illecito della p.a., deve essere fornita dal danneggiato. In altri termini, perché sia ravvisabile detta responsabilità, è necessario che venga dimostrata la presenza della insidia stradale (o trabocchetto), che deve presentare l'elemento oggettivo della non visibilità e quello soggettivo della non prevedibilità, o quantomeno di una anomalia della strada, tale da causare il danno.

Nel caso in specie in ordine alla responsabilità della Provincia convenuta, ente proprietario della strada, sufficienti elementi di colpevolezza si desumono dalla documentazione prodotta, nonché dalla assunzione di prova testimoniale ed in assenza di elementi contrari offerti dalla convenuta.

Dai suddetti mezzi di prova emerge che in data 4.3.05 la vettura attorea,



percorrendo la suddetta via, finiva in una buca di notevoli dimensioni, non segnalata ed occultata dall'acqua piovana, che occupava gran parte della corsia di marcia, e subiva i danni lamentati.

Detta dinamica, nonché lo stato dei luoghi, sono stati confermati dai testi escussi e dalla relazione della Polizia Municipale. Va precisato che la circostanza che la buca fosse di discrete dimensioni (diametro 50 cm) e profondità (20 cm) occultata dall'acqua e non segnalata, è stata confermata dal teste Buonanotte Antonio che ha reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate, non contraddittorie né contrastanti. Inoltre la relazione della Polizia Municipale conferma la presenza della buca nel tratto di strada indicato "da diversi giorni". E' pacifica in giurisprudenza la valenza probatoria della relazione redatta dagli agenti, che peraltro è stata confermata in sede di prova testimoniale dall'Isp. Isaia Placido.

I suddetti elementi ed in particolare la mancata segnalazione della buca, il suo occultamento poiché sommersa dall'acqua, nonché le dimensioni della stessa in rapporto alla larghezza della corsia di marcia, dimostrano la presenza della insidia stradale con entrambi gli elementi, oggettivo della non visibilità e soggettivo della non prevedibilità.

Né alcun elemento probatorio contrario è stato offerto dalla convenuta ed è noto il principio giurisprudenziale secondo il quale in tali fattispecie una volta che sia stata accertata l'esistenza di una situazione di insidia in una strada aperta al pubblico, spetta all'ente proprietario l'onere di provare che l'incidente causato da detta situazione poteva essere evitato da una diversa condotta di guida dell'autoveicolo (cass. 13.5.2002 n.6807).

Ciò premesso alla Provincia convenuta va ascritta la responsabilità esclusiva del sinistro per cui è causa, per avere violato precise norme di

legge.

Passando poi all'individuazione dell'entità dei danni riportati nel sinistro dal mezzo attoreo, la domanda è sostenuta dalla produzione del preventivo di spesa per la riparazione redatto dalla officina "Caliri Francesco" in data 5.3.05, dell'importo di € 805,00 esclusa iva; il titolare della ditta ha confermato in sede di prova testimoniale il preventivo chiarendo di avere effettuato le riparazioni. Le riparazioni ivi riportate sono compatibili con la dinamica accertata.

La convenuta non ha contestato la quantificazione né prodotto alcunché.

Per quanto sopra appare equa una liquidazione di € 805,00 a titolo di risarcimento del danno riportato dal mezzo, su cui vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dall'evento al soddisfo.

Infine, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., occorre condannare la convenuta al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice che si liquidano in complessivi €1.030,00, di cui € 30,00 per spese ed € 1.000,00 per diritti ed onorari di avvocato.

P. Q. M.

il Giudice di Pace di Milazzo, avv. Angelo Ragonese de Gregorio, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attorea, dichiara la responsabilità della Provincia Regionale di Messina nel sinistro per cui è causa, e per lo effetto condanna la stessa, in persona del Presidente *pro tempore*, al pagamento in favore di Allia Giuseppa della complessiva somma di € 805,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dall'evento al soddisfo; condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre il 12,50% dei compensi per spese

generali (art.14 tar.for.), Iva e Cpa, in favore dell'attrice.

Sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milazzo, addì 19 novembre 2010

Il Giudice di Pace

Angelo Ragonese de Gregorio

IL CANCELLIERE C2
Dr. Guido Buda



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti o a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente. Al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti i Comandanti ed Ufficiali della Forza Pubblica di concorrerci con essi quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme al suo originale che si rilascia in formula esecutiva a richiesta dell'avv. di. Bufalo

Milazzo 22 DIC 2010

F. TO



IL CANCELLIERE
Cosmo ITALIANO

E' Copia conforme alla prima spedita in forma esecutiva

Milazzo 22 DIC 2010



IL CANCELLIERE
Cosmo ITALIANO

Relata di notifica

Richiesto dall'Avv. Mario Trifilò, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche presso il Tribunale di Barcellona P.G., Sezione Distaccata di Milazzo, ho dato copia, notizia e notifica del superiore atto a:

1) Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente, legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Messina, Corso Cavour, ivi spedendola a mezzo raccomandata a.r. n. 76429214813-7

Milazzo 20 GEN 2011

U

20 GEN 2011

RETURA CIRC. di MESSINA
Sede Distrettuale di Milazzo

SPECIFICA		
Causa n. 364/116 P		
Diritto L.)	
Trasferita »		
TOTALE L.		
10% su Trasn. »		
Postali »		
TOTALI L.		1174
Tassa 10% pagata virtualm.		

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Numero: 919/2010

Pratica: alla giuseppa contro provincia

Causale: risarcimento

1. Primo capitale puro originario: € 805,00
2. Importo lordo comprese le spese: € 805,00
3. Data da cui decorrono gli interessi: 05-03-2005
4. Data finale del calcolo degli interessi: 16-02-2011
5. Tipo di credito: Credito di valore
6. Giorno iniziale produttivo di interessi: Produttivo di interessi
8. Rivalutazione monetaria: Si
9. Montante (base) del calcolo su: Solo capitale
10. Indici per la rivalutazione: Costo della vita (ultimo indice disponibile: APR 2010 = 137)
11. Rivalutazione ed interessi: Rivalutazione + interessi
12. Calcolo degli interessi: Sul capitale puro
16. Tasso creditore: Legale
23. Applica tasso debitore: No
30. Gg. annuali per il calcolo: 365

SITUAZIONE CONTABILE AL 16-02-2011

*** CREDITO COMPLESSIVO ORIGINALE	€ 805,00	L. 1.558.697
*** NUOVO CAPITALE AGGIUNTO	€ 0,00	L. 0
Interessi totali maturati	€ 114,35	L. 221.420
Rivalutazione totale maturata (dal 05-03-2005 al 16-02-2011)	€ 80,82	L. 156.497
*** INTERESSI E RIVALUTAZIONE TOTALI	€ 195,18	L. 377.918
*** ANTICIPI VERSATI (da dedurre)	€ 0,00	L. 0
A SALDO TOTALE RESIDUANO	€ 1.000,18	L. 1.936.615

di cui:

Capitale = 805,00 -- Accessori = 0,00 -- Rivalutazione = 80,82 -- Interessi = 114,35

SINTESI DEI MOVIMENTI CONTABILI

Tasso	Data	Importo		Causale movimento



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

Prot. n. 208 /REV

Messina, 07/09/2011

Risposta Nota prot. n. 1441/Aff. Cons. del 18/Agosto2011

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
GIUDIZIO "ALLIA Giuseppa c/Provincia". Sentenza n. 919/10. Giudice di Pace
di Milazzo. Notificata il 20/01/2011. Riconoscimento della somma di € 2.435,91
come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Al Sig Dirigente
del I Dipartimento
Servizio "Affari Generali ed Istituzionali"
U.O. "Atti Consiglio e Commissioni Consiliari"
Avv. Anna Maria Tripodo

SEDE

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla Sua nota n. 1441/Aff.Cons. del 18 agosto 2011, con la quale ci richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l'art. 194 del D. Lgs. 267: "*con delibera consiliare di cui all'art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da : a) sentenze esecutive.....*";
- **VISTO** l'art. 72 del Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell'attestazione prevista dall'art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTO** l'art. 239 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267


**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALLA
RICONOSCIBILITA' DEL SUPERIORE DEBITO FUORI BILANCIO**

Invita i Dirigenti di tutti gli uffici interessati all'iter procedurale a predisporre e trasmettere con immediatezza al Consiglio le sentenze di condanna ed i consequenziali atti esecutivi per debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 lett. a) D. Legs.vo 267/2000, al fine di mettere nella condizione il Consiglio Provinciale di deliberarne il riconoscimento entro il termine di gg. 120 previsti dalla legge, onde evitare ulteriori aggravii di spese legali, interesse e rivalutazione per la salvaguardia degli equilibri finanziari di bilancio;

Configurandosi ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

MESSINA 07/09/2011

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned below the printed text 'IL COLLEGIO DEI REVISORI'.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi 24 FEB. 2011

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addi 29 LUG. 2011

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

IL RAGIONIERE GENERALE

VISTO: PRESO NOTA

del 2° Dip. 1° U.D.

MESSINA

23/6/11

Dott. Antonino Calabro

IL FUNZIONARIO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. TO SALVATORE VITTORIO FIORE

Il Segretario Generale

F. to GIUSEPPE CALUZZO

F. to ANNA MARIA TRIARDO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

30 OTT. 2011

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 27 OTT. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

Handwritten signature of the General Secretary.